

ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI
PROFESSIONALI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI CONSIP S.P.A.,
AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.



INDICE

Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati	4
Articolo 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile	4
Articolo 3 Oggetto	5
Articolo 4 Durata, proroga e rinnovo	6
Articolo 5 Obbligazioni del Fornitore	7
Articolo 6 Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali	7
Articolo 7 Gruppi di lavoro e dimensioni	9
Articolo 8 Documentazione contrattuale	10
Articolo 9 Indicatori di qualità della fornitura	11
Articolo 10 Obiettivi di prestazione, clausola risolutiva espressa	12
Articolo 11 Consegna e approvazione dei documenti tecnici e/o di progetto	13
Articolo 12 Corrispettivi	13
Articolo 13 Fatturazione e pagamenti	14
Articolo 14 Utilizzo apparecchiature e prodotti software	16
Articolo 15 Penali	16
Articolo 16 Cauzione	18
Articolo 17 Riservatezza	19
Articolo 18 Proprietà dei prodotti e della documentazione, titolarità delle opere dell'ingegno, utilizzo e sfruttamento	20
Articolo 19 Risoluzione	21
Articolo 20 Recesso	22
Articolo 21 Sicurezza, danni e responsabilità civile	23
Articolo 22 Brevetti industriali e diritti d'autore	23
Articolo 23 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	24
Articolo 24 Divieto di cessione del Contratto	24
Articolo 25 Subappalto [da inserire se richiesto e autorizzato]	25
Articolo 26 Affiancamento iniziale, trasferimento del know-how e adempimenti alla scadenza del Contratto	27
Articolo 27 Responsabile del Servizio	27
Articolo 28 Foro competente	27
Articolo 29 Trattamento dei dati, consenso al trattamento.	27
Articolo 30 Oneri fiscali e spese contrattuali	28
Articolo 31 Trasparenza	28
Articolo 32 Codice Deontologico	29
Articolo 33 Ulteriore condizione risolutiva espressa	29
Articolo 34 Clausola finale	29



CONTRATTO PER
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI A SUPPORTO
DELLE ATTIVITÀ DI CONSIP S.P.A., AI SENSI DEL D.LGS.
163/2006 E S.M.I.

TRA

Consip S.p.A. a socio unico, con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Danilo Oreste Broggi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data _____ (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**"),

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**"),

PREMESSO

- a) che la Consip S.p.A., per effetto della normativa vigente e in esecuzione dei compiti assegnatigli dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha indetto una gara a procedura aperta ad unico lotto, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito per brevità anche solo *Codice dei contratti pubblici*), per l'affidamento di servizi professionali a supporto delle attività di Consip S.p.A., come da Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. _____ del _____ e sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. _____ del _____;
- b) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della predetta gara avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. _____



163/2006, e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare le attività e i servizi oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

- c) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e relativi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- d) che il Fornitore, in sede di gara, ha presentato la Relazione Tecnica allegata al presente atto relativa alle attività oggetto contrattuale che, tuttavia, riveste valore indicativo, non rappresentando in modo esaustivo e completo tutte le modalità di organizzazione, gestione ed esecuzione delle attività, che pertanto saranno dettagliate nella documentazione di progetto come contrattualmente prevista;
- e) che il Fornitore ha presentato, ai fini della stipula del presente Contratto, tutta la documentazione richiesta da Consip S.p.A., ha prestato una cauzione definitiva pari ad Euro _____, __ = (__% dell'importo massimo contrattuale offerto) (_____/__), nonché ha stipulato le necessarie polizze assicurative R.C., tutto secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara; la predetta documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- f) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto.

Tutto quanto premesso e considerato tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti Allegati: Allegato "A" (Capitolato Tecnico), Allegato "B" (Offerta Tecnica), Allegato "C" (Offerta Economica).

Articolo 2

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione di quanto oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Consip S.p.A. ed il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;



- b) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - d) dal Codice Deontologico di Consip S.p.A..
2. Per le definizioni occorre far espresso riferimento a quanto stabilito nel presente Contratto, ovvero a quelle contenute negli allegati; in ogni caso, nell'ipotesi di contrasto tra le diverse fonti prevale quanto indicato nel presente Contratto.
3. In caso di discordanza o contrasto, resta inteso che quanto contenuto nel Capitolato Tecnico prevarrà su quanto contenuto nell'Offerta Tecnica in tutti i casi in cui le previsioni di quest'ultima si pongano in contrasto con quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Consip S.p.A., previsioni migliorative, accettate dalla stessa, rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico; inoltre, i documenti di progetto prevarranno sugli atti allegati al presente atto, a condizione che contengano proposte integrative e/o migliorative formulate dal Fornitore medesimo ed accettate da Consip S.p.A., anche mediante approvazione della predetta documentazione.
4. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3

Oggetto

1. Il presente Contratto ha per oggetto la prestazione, da parte del Fornitore che accetta, dei servizi professionali di (i) advisory strategico al top management, (ii) pianificazione e controllo strategico, (iii) program management, (iv) sviluppo nuovi servizi ed ambiti di intervento, (v) implementazione operativa delle iniziative individuate, volti a supportare il Programma di razionalizzazione delle spese pubbliche in beni e servizi, gestito da Consip S.p.A..
2. In particolare, le attività di cui sopra, sono meglio specificate e descritte nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, da svolgersi nell'ambito del contesto di riferimento descritto nei paragrafi da 2 a 5 del medesimo Capitolato Tecnico, e secondo le indicazioni, modalità e termini riportati nel medesimo Capitolato Tecnico, in particolare nei paragrafi da 7 a 9, e nel presente Contratto oltre che, in ogni caso, nel rispetto della pianificazione approvata da Consip S.p.A..
3. Le attività ed i servizi resi dal Fornitore in esecuzione del presente Contratto dovranno essere improntati anche al raggiungimento di obiettivi, denominati "obiettivi di prestazione", determinati, come meglio stabilito e con le modalità indicate nel paragrafo 8.3 del Capitolato Tecnico e nel successivo articolo 10, tutto in ragione degli obiettivi perseguiti da Consip S.p.A..

A tali "obiettivi di prestazione" è legata la parte variabile del corrispettivo, in particolare:



- a) per le attività eseguite e, quindi, rendicontate nel corso dell'anno 2010, il corrispettivo di dette attività è determinato unicamente in una parte fissa (pari al 100% del corrispettivo maturato),
 - b) per le attività eseguite e, quindi, rendicontate a decorrere dal 1° gennaio 2011, il corrispettivo è determinato in una parte fissa (pari all'85% del corrispettivo maturato) ed in una parte variabile (pari al 15% del corrispettivo maturato) dovuta da Consip S.p.A. al Fornitore solo in caso di raggiungimento degli "obiettivi di prestazione" prefissati.
4. Il Fornitore riconosce a Consip S.p.A. la facoltà di chiedere l'attuazione o meno delle proposte descritte nell'Offerta Tecnica.
 5. Il Fornitore prende atto che, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto potrà comportare, in funzione delle caratteristiche delle singole attività, e comunque, secondo quanto verrà definito prima dell'inizio delle attività medesime, la consegna di documenti tecnici e/o di progetto, come individuati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dal Capitolato Tecnico e secondo le modalità di redazione (paragrafo 9) e consegna (paragrafo 7) ivi stabilite.
 6. Le attività oggetto del presente Contratto saranno svolte di norma presso le sedi e gli uffici di Consip S.p.A., del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché delle altre Pubbliche Amministrazioni di volta in volta individuate sul territorio nazionale per la necessità di specifici interventi.
 7. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente Contratto.

In particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo contrattuale fino a concorrenza del settimo quinto, anche ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28 ottobre 1985.

Articolo 4 **Durata, proroga e rinnovo**

1. Il presente Contratto ha durata di 24 (ventiquattro) mesi solari decorrenti dalla data di stipula ed è espressamente escluso ogni rinnovo tacito.
2. Tuttavia, il presente Contratto potrà essere prorogato, su comunicazione scritta di Consip S.p.A., per un periodo di sei mesi estendibile ad ulteriori sei mesi, alle medesime condizioni contrattuali, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato in ragione di quanto stabilito nel precedente articolo 3, comma 7, e fino ad esaurimento di detto importo.
3. Tutte le attività di progetto e servizio pianificate all'inizio e durante il periodo di efficacia del presente Contratto dovranno concludersi entro la data di scadenza (originaria o prorogata, in caso di proroga) del Contratto medesimo, salvo diverso espresso accordo tra le parti.



Articolo 5

Obbligazioni del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi ricompresi nei corrispettivi di cui al successivo articolo 12, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, nonché le spese anche di trasferta, relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga a consentire a Consip S.p.A. di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
3. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nell'esecuzione del presente Contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Consip S.p.A., nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
5. Il Fornitore è obbligato, ed a tal fine espressamente si impegna, a dare preventiva comunicazione a Consip S.p.A. di eventuali incarichi, assunti dalle Pubbliche Amministrazioni, di consulenza analoghi e/o, comunque, connessi allo svolgimento dell'oggetto del presente Contratto.
6. Il Fornitore prende atto, ed accetta incondizionatamente anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ. per conto delle singole risorse utilizzate, che l'utilizzo di risorse (anche se in R.T.I. o subappalto) per specifiche iniziative che comportano la redazione di documentazione di procedura ad evidenza pubblica (strategia di acquisto, capitolato tecnico, documentazione di gara, ecc.) determina una incompatibilità, per conflitto di interessi, alla partecipazione alla procedura cui si riferisce l'attività svolta; tale incompatibilità sarà presa in considerazione nella pubblicazione della relativa gara e, pertanto, potrà costituire causa di esclusione in caso di partecipazione.

Fermo quanto previsto nel successivo articolo 32, il Fornitore assume l'obbligo di adottare ogni opportuna cautela nella prevenzione e segnalazione a Consip S.p.A. di ogni possibile situazione di conflitto di interessi in cui possono incorrere le risorse utilizzate nelle specifiche iniziative.

7. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Articolo 6

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità



ed i termini indicati nel presente Contratto e nei suoi allegati, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. A tal fine, il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, i cui curricula per le posizioni “apicali” della struttura organizzativa di progetto (“Capo Progetto” e “Manager”) siano stati prodotti in sede di offerta; mentre, per i restanti profili (“Consulente Senior” e Consulente Junior”) saranno forniti all’avvio delle attività; nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, e garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto del presente Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, ivi compreso il Responsabile del Servizio (Capo Progetto), potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
 - a) su richiesta di Consip S.p.A., qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima Consip S.p.A. non adeguata alla perfetta esecuzione del presente Contratto, peraltro, l’esercizio da parte di Consip S.p.A. di tale facoltà, nonché l’eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la stessa Consip S.p.A.;
 - b) su richiesta motivata del Fornitore, che dovrà essere da Consip S.p.A. accettata, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi.
4. Il Fornitore ha l’obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali, e, nel caso di sostituzione di una figura professionale coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare a Consip S.p.A. il curriculum vitae nominativo della nuova figura professionale la quale dovrà possedere almeno le medesime caratteristiche della risorsa sostituita; la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di valutare, anche mediante l’esecuzione di un colloquio, l’idoneità della nuova figura professionale proposta.
5. Resta inteso che in nessun caso il Fornitore potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali i cui curricula sono stati prodotti in sede di offerta o concordati all’avvio delle attività con altre figure, senza la preventiva autorizzazione scritta di Consip S.p.A.; nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione delle figure professionali senza la necessaria preventiva autorizzazione scritta di Consip S.p.A., quest’ultima si riserva il diritto di risolvere il contratto fermo restando la facoltà di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno subito.
6. Atteso l’obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni, il Fornitore in caso di sostituzione del proprio personale, dovrà garantire un adeguato periodo di affiancamento non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, con oneri ad esclusivo carico del Fornitore medesimo.
7. Il personale preposto alla esecuzione delle attività da svolgersi nei locali di Consip S.p.A potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d’accesso e di sicurezza.
8. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo,



nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di prestazione del servizio.

9. Il personale preposto alla esecuzione dei servizi dovrà essere dotato di proprio personal computer e relativo software, comprensivo di un antivirus aggiornato; peraltro, è fatto divieto di utilizzare le stazioni di lavoro per il collegamento alla rete interna contemporaneamente al collegamento via modem a internet o alla rete esterna.

Il collegamento ad internet sarà permesso o da postazioni di lavoro individuate e messe a disposizione da Consip S.p.A. oppure tramite un proxy server definito dalla medesima Consip S.p.A..

10. Il Fornitore prende atto che Consip S.p.A., per l'esecuzione delle attività di propria competenza, potrà eventualmente avvalersi sia di proprio personale, sia di esperti esterni da essa incaricati.
11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione a Consip S.p.A. di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
12. Salvo in ogni caso quanto sopra stabilito, il mancato rispetto degli Indicatori di qualità della fornitura, attesi relativamente alle risorse e loro sostituzione, stabiliti nel Capitolato Tecnico (paragrafo 7.2.2) e nell'Appendice 1 del Capitolato Tecnico, determina l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 7

Gruppi di lavoro e dimensioni

1. Il Fornitore si obbliga ad impiegare, per lo svolgimento delle attività contrattuali, gruppi di lavoro con mix di figure professionali e giorni/persona stabiliti, di volta in volta e per singole attività, nel "Piano di lavoro della fornitura" di cui oltre, in conformità di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nel rispetto di quanto indicato nell'Offerta Tecnica.
2. Le dimensioni complessive stimate da Consip S.p.A. sono pari a:

<i>Figura professionale</i>	<i>Gg./uomo</i>
Capo Progetto	220
Manager	880
Consulente Senior	3.520
Consulente Junior	3.960
Merceologo	2.000

Fermo restando che dette quantità sono frutto di una stima al meglio delle conoscenze e, comunque, non sono vincolanti per la Consip S.p.A., atteso che con il presente Contratto il Fornitore si impegna a svolgere attività richieste da Consip S.p.A. nell'ambito dell'oggetto contrattuale alle tariffe unitarie espresse e sino all'importo massimo contrattuale stabilito nel successivo articolo 12.



3. Il puntuale dimensionamento del fabbisogno sarà determinato nel “Piano di lavoro della fornitura”, tenuto conto che l’impegno delle risorse effettivamente impiegate e il mix di profili professionali sarà peraltro suscettibile di variazioni, nel rispetto delle necessità definite da Consip S.p.A., anche atteso che in corso contrattuale potranno verificarsi emergenze, picchi di lavoro e periodi di discontinuità, che potranno comportare periodicamente un fabbisogno di richieste aggiuntive ovvero una loro riduzione rispetto a quanto preventivato.
4. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto devono rispondere alle caratteristiche minime descritte nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica.
5. Le prestazioni oggetto del Contratto verranno eseguite, così come meglio indicato nel paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, secondo le seguenti alternative modalità:
 - in modalità “*continuativa*”, con remunerazione “*a tempo e spesa*”, ovvero sulla base delle attività richieste da Consip S.p.A. e pianificate nel “Piano di lavoro della fornitura” e periodicamente rendicontate, ovvero
 - in modalità “*progettuale*”, con remunerazione “*a corpo*”; in tal caso il “Piano di lavoro della fornitura” di cui oltre, nella parte relativa al singolo intervento, dovrà riportare la stima di impegno delle figure professionali, che rimarrà fissa ed invariabile a meno di eventi eccezionali; sulla base della predetta stima verrà determinato il corrispettivo.
6. Il Fornitore prende atto che la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del presente Contratto, la corrispondenza del mix di figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto previsto nel presente articolo e, comunque, nel “Piano di lavoro della fornitura”.

Articolo 8

Documentazione contrattuale

1. Le attività oggetto delle prestazioni contrattuali verranno pianificate in accordo tra le parti in ragione di quanto stabilito al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico e formalizzate nel “*Piano di lavoro della fornitura*”, come meglio stabilito e secondo le modalità di cui al paragrafo 9.1 del Capitolato Tecnico; le eventuali variazioni significative alla pianificazione saranno concordate tra le parti secondo le modalità che seguono.
2. Le attività oggetto delle prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite dal Fornitore nel rispetto degli standard qualitativi e, comunque, nel rispetto dei principi di assicurazione e gestione della qualità secondo la norma EN ISO 9001, in ragione di quanto stabilito al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico e secondo le modalità di cui ai paragrafi 9.4 e 9.5 del Capitolato Tecnico, dovendo il Fornitore redigere e presentare un “*Piano di Qualità della fornitura*” e, se del caso, un “*Piano di Qualità del singolo intervento*”.
3. Relativamente alla validazione ed approvazione della documentazione di progetto di cui sopra (“*Piano di lavoro della fornitura*”, “*Piano di Qualità della fornitura*”, “*Piano di Qualità del singolo intervento*”), il Fornitore dovrà sottoporla all’approvazione di Consip S.p.A., entro i termini stabiliti, per ciascun documento contrattuale, nel Capitolato Tecnico (paragrafo 7.3), pena l’applicazione delle penali di cui oltre, rispettando le modalità di predisposizione stabilite nel Capitolato Tecnico medesimo.



4. La Consip S.p.A. renderà note al Fornitore le proprie determinazioni, comunicando l'approvazione dei predetti documenti o formulando richieste di modificazioni entro i termini e con le modalità definite dal Capitolato Tecnico (paragrafo 8.1).
5. In caso di mancata approvazione da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà modificare la documentazione contrattuale in ragione delle osservazioni formulate da Consip S.p.A. e dovrà consegnare nuovamente detti documenti a Consip S.p.A. per l'approvazione entro i termini definiti nel Capitolato Tecnico (paragrafo 7.3), pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
6. Nell'ipotesi in cui, relativamente al *"Piano di lavoro della fornitura"* e/o al *"Piano di Qualità della fornitura"* e/o al *"Piano di Qualità del singolo intervento"*, permanga il disaccordo di valutazione, la Consip S.p.A. avrà facoltà di disporre l'immediata provvisoria attuazione del Piano in discussione, restando obbligato il Fornitore a procedere, entro il termine assegnato ed eventualmente prorogato da Consip S.p.A., ad un riesame del Piano stesso al fine di consentirne l'approvazione da parte di Consip S.p.A..
7. Il *"Piano di lavoro della fornitura"* e/o il *"Piano di Qualità della fornitura"* e/o il *"Piano di Qualità del singolo intervento"* approvati da Consip S.p.A. costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del presente Contratto; tali Piani dovranno essere aggiornati con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico (paragrafo 7).
8. Con riferimento alla rendicontazione delle attività svolte, il Fornitore dovrà consuntivare mensilmente dette attività, rappresentando lo *"Stato di avanzamento lavori"* e il *"Rendiconto risorse"* relativamente a ciascuna attività oggetto contrattuale, entro i termini di cui al paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico e secondo le modalità definite ai paragrafi 9.2 e 9.3 del Capitolato medesimo, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Ai fini della rendicontazione e consuntivazione delle attività svolte, la Consip S.p.A. renderà note al Fornitore le proprie determinazioni, comunicando l'approvazione dei predetti documenti o formulando richieste di modificazioni entro i termini definiti nel Capitolato Tecnico (paragrafo 8.1).

Articolo 9

Indicatori di qualità della fornitura

1. Il Fornitore dovrà eseguire le prestazioni contrattuali oggetto del presente Contratto nel rispetto degli Indicatori di qualità della fornitura di cui al paragrafo 7.2.2 e 8.3 del Capitolato Tecnico, il cui dettaglio è riportato nell'Appendice 1 del Capitolato medesimo, nonché del *"Piano della Qualità della fornitura"* e/o del *"Piano di Qualità del singolo intervento"*, approvati da Consip S.p.A., pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. In ogni caso, la Consip S.p.A. comunicherà tempestivamente al Fornitore, che si impegna ad introdurla nel *"Piano di Qualità della fornitura"* e/o *"Piano di Qualità del singolo intervento"*, i requisiti di qualità aggiuntivi e migliorativi, eventualmente contenuti nell'Offerta Tecnica prodotta in gara, ritenuti idonei ed accettati da Consip S.p.A..
3. Il Fornitore ha altresì l'obbligo di rilevare, calcolare e inviare a Consip S.p.A., con il documento di cui al successivo comma, i dati sugli indicatori di cui al paragrafo 7.2.2 e 8.3 del Capitolato Tecnico, il cui dettaglio è riportato nell'Appendice 1 del Capitolato medesimo, relativi alla qualità delle prestazioni contrattuali; il Fornitore



ha l'obbligo di raggiungere, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i valori soglia minimi di qualità ivi stabiliti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

4. Il Fornitore dovrà fornire a Consip S.p.A. un report denominato *“Rapporto Indicatori Qualità”*, di cui al paragrafo 7.2.2 del Capitolato Tecnico, con cadenza semestrale, secondo le modalità riportate nello stesso paragrafo, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Il Fornitore è consapevole che il monitoraggio di tutte le attività relative al presente Contratto è effettuato da Consip S.p.A. mediante l'uso di tecnologie e soluzioni organizzative innovative, ivi inclusi strumenti di *“Information Technology”*, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate da Consip S.p.A. stessa; a tal fine il Fornitore, per quanto di propria competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per agevolare o rendere possibili dette attività di monitoraggio.

Articolo 10

Obiettivi di prestazione, clausola risolutiva espressa

1. Parte dell'attività oggetto del presente Contratto, e segnatamente quella eseguita e rendicontata a decorrere dal 1° gennaio 2011, è finalizzata al raggiungimento degli “obiettivi di prestazione”, articolati in “obiettivi di risultato aziendale” e “obiettivi di qualità del servizio erogato”, e definiti secondo le forme e le modalità riportate nel Capitolato Tecnico (paragrafo 8.3).

Gli obiettivi verranno formalmente comunicati all'Aggiudicatario entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Con specifico riferimento agli “obiettivi di risultato aziendale”, qualora entro il 31 gennaio non fossero definiti gli stessi per cause non imputabili a Consip S.p.A., si fisseranno obiettivi temporanei (efficaci fino alla individuazione di quelli ritenuti definitivi per l'anno), ovvero obiettivi annuali che potranno essere successivamente integrati.

Nella definizione di ciascuno dei predetti obiettivi sarà curata la descrizione, il valore di raggiungimento, la modalità di calcolo e l'unità di misura.

2. Una volta definiti gli “obiettivi di risultato aziendale”, qualora per cause sopravvenute ed imprevedibili vi siano modificazioni significative alle attività di Consip S.p.A., le parti potranno ridefinire detti obiettivi, ovvero anche solo relativamente alle modalità di attribuzione.
3. Poiché la definizione degli “obiettivi di risultato aziendale” è condizione essenziale per le parti, la mancata definizione degli stessi entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'anno solare di competenza è condizione risolutiva del Contratto medesimo.

Pertanto le parti, a norma dell'art. 1456 cod. civ., convengono espressamente che il presente Contratto si risolve di diritto nel caso in cui gli “obiettivi di risultato aziendale” di cui al presente articolo, cui deve essere finalizzata l'attività del Fornitore ed al cui raggiungimento è legato il corrispettivo, per la parte variabile, del medesimo Fornitore, non vengano definiti e concordati tra le parti - con gli strumenti e le modalità sopra stabiliti - entro e non oltre il 60° (sessantesimo) giorno successivo all'inizio del relativo anno solare di competenza degli “obiettivi di risultato aziendale”.



Articolo 11

Consegna e approvazione dei documenti tecnici e/o di progetto

1. Tutti i prodotti previsti quali output delle attività svolte dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard previsti nel Capitolato Tecnico o altrimenti concordati con la Consip S.p.A., consegnati entro i termini previsti nel Capitolato Tecnico e formalizzati nel *“Piano di lavoro della fornitura”*, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, e secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico o altrimenti concordate tra le parti; la consegna dei predetti prodotti non implicherà di per sé approvazione da parte di Consip S.p.A..
2. Tali prodotti saranno sottoposti ad approvazione da parte di Consip S.p.A., nei termini previsti nel presente atto, ovvero nel *“Piano di lavoro della fornitura”* e secondo le modalità che verranno definite nel *“Piano di Qualità della fornitura”* e/o *“Piano di Qualità del singolo intervento”*.
3. In caso di mancata approvazione dei documenti tecnici e/o di progetto previsti quali output delle attività svolte, esperiti gli incontri esplicativi in ordine alle motivazioni e concordate le modifiche da effettuare, il Fornitore si impegna a realizzare le modifiche stesse senza oneri aggiuntivi per la Consip S.p.A. e nei termini stabiliti.

Articolo 12

Corrispettivi

1. Il corrispettivo massimo contrattuale per la prestazione dell'oggetto contrattuale, è pari ad Euro _____, __=, (_____/__), IVA esclusa.

In particolare, il (raggiungimento del) predetto corrispettivo sarà determinato dal prodotto dei giorni/persona per figura professionale rendicontate e delle tariffe giornaliere di seguito stabilite, da intendersi comprensive di ogni onere e spesa anche relative a trasferte:

FIGURA PROFESSIONALE	CORRISPETTIVO GIORNALIERO UNITARIO, COMPENSIVO DI OGNI ONERE E SPESA, ANCHE DI TRASFERTA, IVA ESCLUSA
<i>Capo Progetto</i>	Euro _____, __ (_____/__)
<i>Manager</i>	Euro _____, __ (_____/__)
<i>Consulente Senior</i>	Euro _____, __ (_____/__)
<i>Consulente Junior</i>	Euro _____, __ (_____/__)
<i>Merceologo</i>	700,00 (settecento/00)

2. Tutti i corrispettivi maturati per le attività svolte e rendicontate nel corso dell'anno 2010, sia per le attività *“a tempo e spesa”* (modalità continuativa) che le attività



“a corpo” (modalità progettuale), sono composti unicamente da una *parte fissa*, certa e determinata (pari al 100% del corrispettivo maturato).

Diversamente, tutti i corrispettivi maturati per le attività svolte e rendicontate a decorrere dal 1° gennaio 2011, sia per le attività “a tempo e spesa” (modalità continuativa) che le attività “a corpo” (modalità progettuale), sono composti di una *parte fissa* e una *parte variabile*, come di seguito specificato:

- a) 85% (ottantacinquepercento) *parte fissa*, certa e determinata, maturata dal Fornitore secondo le modalità di cui al successivo articolo 13, comma 1;
 - b) 15% (quindicipercento) *parte variabile*, quindi eventuale ed incerta, condizionata e, quindi, dovuta solo al raggiungimento degli “obiettivi di prestazione” di cui al precedente articolo 10.
3. Per le attività per le quali è prevista l’esecuzione “a tempo e spesa”, il corrispettivo è determinato sulla base della rendicontazione delle figure professionali come risultante dal “*Piano di lavoro della fornitura*” e dal “*Rendiconto risorse*” approvati da Consip S.p.A e delle tariffe unitarie di cui al precedente comma 1.
 4. Nel caso per talune attività venga richiesto un impegno “a corpo”, il corrispettivo verrà determinato sulla base del “*Piano di lavoro della fornitura*”, del “*Rendiconto risorse*”, della composizione del gruppo di lavoro e delle tariffe unitarie di cui al precedente comma 1.
 5. In caso di aumento delle prestazioni contrattuali richiesto da Consip S.p.A. anche ai sensi del precedente articolo 3, comma 7, queste verranno remunerate ai prezzi unitari di cui al precedente comma 1, mentre le relative modalità di esecuzione verranno concordate tra le parti.
 6. I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del presente Contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
 7. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
 8. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.

Articolo 13 **Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo verrà effettuato, per la *parte fissa*, contro presentazione di fatture, secondo le seguenti modalità:



- a) interventi “a tempo e spesa”: un importo mensile commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dal “*Piano di lavoro della fornitura*” e dal “*Rendiconto risorse*” approvati da Consip S.p.A.;
- b) interventi di tipo “a corpo”:
- 10% (dieci per cento) del corrispettivo all’approvazione dell’intervento da parte di Consip S.p.A., come risultante dal “*Piano di lavoro della fornitura*”;
 - 40% (quarantaper cento) del corrispettivo all’approvazione da parte di Consip dell’avanzamento lavori, risultante dal “*Piano di lavoro della fornitura*” e del “*Rendiconto risorse*”, a condizione che sia stato eseguito almeno il cinquanta per cento (50%) dell’intervento;
 - 50% (cinquantaper cento) del corrispettivo al termine di tutte le attività del singolo intervento, risultante dal “*Piano di lavoro della fornitura*” approvato da Consip S.p.A.
2. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo verrà effettuato, per la parte variabile, se dovuta, al raggiungimento degli “obiettivi di prestazione” e dovrà essere fatturata al termine del periodo di riferimento degli obiettivi medesimi, tenuto conto di quanto di seguito indicato:
- gli “obiettivi di risultato aziendale” - definiti da Consip a cadenza annuale - saranno verificati nel raggiungimento ed erogati nella prestazione economica a cadenza annuale;
 - gli “obiettivi di qualità del servizio erogato” - definiti nel Capitolato Tecnico e relativa Appendice 1 - saranno verificati nel raggiungimento ed erogati nella prestazione economica a cadenza semestrale.
3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, alla singola tipologia di attività, all’intervento (in modalità “continuativa” o “progettuale”) cui si riferisce, alla tipologia di corrispettivo, il Codice SIPAI n. _____, e dovrà essere intestata e spedita a Consip S.p.A., Via Isonzo n. 19/E, 00185 Roma, P. IVA 05359681003, Area Contabilità Generale e Bilancio.
- Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, Consip S.p.A. procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
- Rimane inteso che Consip S.p.A., prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
4. La liquidazione di ciascuna fattura sarà effettuata a 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data Ricevimento Fattura, mediante bonifico sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, Agenzia o Filiale _____, in _____, Via _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____.
- Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto a Consip S.p.A. le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero



pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

5. In caso di ritardo nel pagamento dell'importo relativo a fattura non contestata, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE, stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 (sette) punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
6. Nel caso in cui il Fornitore sia un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di Consip S.p.A., potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara e risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà essere intestata a Consip S.p.A. e dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 3 del presente articolo, la descrizione di ciascuna attività cui si riferisce.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività oggetto del presente Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da Consip S.p.A. mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r..

Articolo 14

Utilizzo apparecchiature e prodotti software

1. Il Fornitore dovrà richiedere per iscritto a Consip S.p.A. l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione da Consip S.p.A., indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati da Consip S.p.A. costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge e di Contratto.
2. Il Fornitore è obbligato a sottoporre i supporti di memorizzazione da impiegare negli ambienti di Consip S.p.A. alle verifiche che la Consip S.p.A. riterrà opportune prima dell'utilizzo.

Articolo 15

Penali

1. Per ogni giorno di ritardo, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna del "*Piano di lavoro della fornitura*" e/o del "*Piano della qualità della fornitura*" e/o del "*Piano della qualità del singolo intervento*",



ovvero della ulteriore documentazione contrattuale di cui al precedente articolo 8 (*“Stato avanzamento lavori”* e/o *“Rendiconto Risorse”*) ovvero del *“Rapporto Indicatori Qualità”* di cui al precedente articolo 9, anche nel caso in cui vengano formalizzate osservazioni a fronte delle quali occorra apportare variazioni di contenuto ai predetti documenti, rispetto ai termini tutti stabiliti al paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico, la Consip S.p.A., applicherà al Fornitore una penale così determinata:

- 0,5‰ (zerovirgolacinqueper mille) del corrispettivo massimo di cui al precedente articolo 12, comma 1, per ogni giorno di ritardo;

salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

2. Relativamente al livello di servizio/indicatore di qualità *“IQ01 - Personale della fornitura inadeguato”* di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Consip S.p.A. applicherà al Fornitore per ogni unità superiore al valore soglia individuato, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, una penale così determinata:

- 1,5‰ (unovirgolacinqueper mille) del corrispettivo massimo, di cui al precedente articolo 12, comma 1;

salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

3. Relativamente al livello di servizio/indicatore di qualità *“IQ02 - Turnover del personale”* di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Consip S.p.A., applicherà al Fornitore per ogni unità superiore al valore soglia individuato, quale inadempimento non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, una penale così determinata:

- 1,5‰ (unovirgolacinqueper mille) del corrispettivo massimo, di cui al precedente articolo 12, comma 1;

salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

4. Relativamente al livello di servizio/indicatore di qualità *“IQ03 - Sostituzione del Capo Progetto”* di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Consip S.p.A. applicherà al Fornitore per ogni unità superiore al valore soglia individuato, quale inadempimento non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, una penale così determinata:

- 3,0‰ (trevirgolazero per mille) del corrispettivo massimo di cui al precedente articolo 12, comma 1;

salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

5. Relativamente al livello di servizio/indicatore di qualità *“IQ04 - Tempestività nella sostituzione del personale”* di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Consip S.p.A. applicherà al Fornitore per ogni unità superiore al valore soglia individuato, quale inadempimento non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, una penale così determinata:

- 0,5‰ (zerovirgolacinqueper mille) del corrispettivo massimo di cui al precedente articolo 12, comma 1;

salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

6. Relativamente al livello di servizio/indicatore di qualità *“IQ05 - Disponibilità di risorse aggiuntive”* di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico, la Consip S.p.A.



applicherà al Fornitore per ogni unità superiore al valore soglia individuato, quale inadempimento non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, una penale così determinata:

- 0,5‰ (zerovirgolacinqueper mille) del corrispettivo massimo di cui al precedente articolo 12, comma 1;

salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

7. Ai fini dell'applicazione delle penali deve considerarsi ritardo e/o inadempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e da quanto indicato dal Fornitore in Offerta tecnica; in tali casi la Consip S.p.A. applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui le attività ed i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati al Fornitore da Consip S.p.A.; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, a Consip S.p.A. nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di Consip S.p.A., ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
9. Consip S.p.A. potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
11. Consip S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo massimo contrattuale, oltre tale limite, la Consip S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, salvo il risarcimento e l'esecuzione in danno; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Consip S.p.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Articolo 16

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore medesimo ha prestato a favore di Consip S.p.A. la cauzione definitiva pari ad Euro _____, __ = (_____/____), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con _____.



2. Tale cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Consip S.p.A.. La detta cauzione, irrevocabile, è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 15, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti di Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n.163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso con periodicità semestrale da Consip S.p.A. in caso di completa ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali e sempre che non vi sia contestazione nel pagamento delle fatture relative al corrispettivo e alla documentazione a supporto delle fatture medesime.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da Consip S.p.A..
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di Consip S.p.A..
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.

Articolo 17 **Riservatezza**

1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il



materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:

- a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
 - b) che la Consip S.p.A abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di Consip S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di appalti.
 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Consip S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Consip S.p.A..
 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di riservatezza.

Articolo 18

Proprietà dei prodotti e della documentazione, titolarità delle opere dell'ingegno, utilizzo e sfruttamento.

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale e documentazione anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dal Fornitore o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Contratto rimarranno di titolarità esclusiva di Consip S.p.A che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale. Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile, in favore di Consip S.p.A..
2. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire a Consip S.p.A tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore di Consip S.p.A in eventuali registri od elenchi pubblici.



3. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto è di esclusiva proprietà di Consip S.p.A. che ne potrà disporre liberamente.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip S.p.A. avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Articolo 19 **Risoluzione**

1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da Consip S.p.A. per porre fine all'inadempimento, la medesima Consip S.p.A. ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell'articolo 1454 cod.civ., e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Consip S.p.A. potrà risolvere di diritto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod.civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Consip S.p.A., ai sensi del precedente articolo 16;
 - d) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi Allegati, ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6;
 - e) mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la durata del Contratto, ai sensi del successivo articolo 21;
 - f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Consip S.p.A., ai sensi del successivo articolo 22;
 - g) negli altri casi di cui agli articoli 10 (Obiettivi di prestazione, clausola risolutiva espressa), 13 (Fatturazione e pagamenti), 15 (Penali), 17 (Riservatezza), 18



(Proprietà dei prodotti e della documentazione, Titolarità delle opere dell'ingegno, utilizzo e sfruttamento), 24 (Divieto di cessione del Contratto), 31 (Trasparenza), 32 (Codice Deontologico), 33 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).

3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Consip S.p.A. ha diritto di escutere la cauzione prestata; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Contratto da parte di Consip S.p.A. saranno oggetto di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

Articolo 20 Recesso

1. La Consip S.p.A. ha diritto, nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. Nei casi di sospensione, radicale modificazione o cancellazione del Programma di razionalizzazione degli Acquisti, ovvero in ipotesi di mutamenti di carattere organizzativo di Consip S.p.A., quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi, la Consip S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di Consip S.p.A. dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;



- ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno a Consip S.p.A.; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di Consip S.p.A.
 6. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi 1 e 2, la Consip S.p.A. ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Consip S.p.A..

In caso di recesso di Consip S.p.A. ai sensi del presente comma, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, alle spese sostenute e al mancato guadagno, nella misura da accertare e, comunque, non oltre il 2% (due per cento) del rimanente corrispettivo; il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Articolo 21

Sicurezza, danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da Consip S.p.A., il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di Consip S.p.A..
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso, quanto di Consip S.p.A. e di eventuali terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati agli allegati 7A e 7B del disciplinare di gara.
4. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 3.

Articolo 22

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o



all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti di Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A., assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, la Consip S.p.A. è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Consip S.p.A., quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 23

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Consip S.p.A. la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

Articolo 24

Divieto di cessione del Contratto

1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.



2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip S.p.A. avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 25

Subappalto [da inserire se richiesto e autorizzato]

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, potrà affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Prestazione	%	Impresa
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare a Consip S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso Consip S.p.A., almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod.civ. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Consip S.p.A. non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.



8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D.Lgs n. 163/2006, a trasmettere a Consip S.p.A. entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Resta inteso che la Consip S.p.A., prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
10. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da Consip S.p.A. inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Consip S.p.A., né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A. avrà facoltà di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Contratto.
14. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Consip S.p.A. annullerà e/o revocherà l'autorizzazione al subappalto.
17. Conformemente a quanto previsto nel Disciplinare di gara di cui alle premesse, la Consip S.p.A. non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto; nonché nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che la avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
19. La Consip S.p.A. provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008.



Articolo 26

Affiancamento iniziale, trasferimento del know-how e adempimenti alla scadenza del Contratto

1. Il Fornitore ha facoltà di svolgere un periodo di affiancamento iniziale, di addestramento, finalizzato alla conoscenza della struttura Consip e delle relative attività, secondo quanto stabilito nel paragrafo 7.4 del Capitolato Tecnico.
2. Nel corso della esecuzione del presente Contratto, al Fornitore è richiesto il trasferimento, in favore di Consip S.p.A. o di terzi da quest'ultima designati, del know-how sulle attività svolte, secondo quanto stabilito nel paragrafo 7.5 del Capitolato Tecnico.
3. Alla scadenza del Contratto, il Fornitore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali, i posti di lavoro e gli ambienti informatici messi a disposizione da Consip S.p.A..
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a porre in essere ogni necessaria attività, ivi compreso il rilascio di ogni documentazione attinente il presente Contratto, in favore di Consip S.p.A. e/o di terzi da questa designati, al fine di garantire la continuità del servizio, anche secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

Articolo 27

Responsabile del Servizio

1. Il Capo Progetto e quindi Responsabile del Servizio, è individuato nella persona di _____, nominato dal Fornitore quale referente responsabile nei confronti di Consip S.p.A. per l'esecuzione del presente Contratto.
2. Il Responsabile del Servizio è il responsabile delle attività contrattuali a cui la Consip S.p.A. stessa farà riferimento per ogni aspetto riguardante l'esecuzione delle attività contrattuali.

Articolo 28

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 29

Trattamento dei dati, consenso al trattamento.

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. La Consip S.p.A. tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché espressamente



la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite i siti internet www.consip.it e www.mef.gov.it.

4. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 30

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a Consip S.p.A. per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 31

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
 - d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare



la cauzione prestata.

Articolo 32 **Codice Deontologico**

1. L'Impresa dichiara di aver preso visione del Codice Deontologico consultabile sul sito internet di Consip S.p.A. e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all'art. 9 del Codice Deontologico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A e comunque per i cinque anni successivi alla scadenza contrattuale.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 33 **Ulteriore condizione risolutiva espressa**

1. Il presente Contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi - fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e Consip S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di Consip S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 34 **Clausola finale**

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto, in tutto o in parte, da parte di Consip S.p.A. non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettante che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa



espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì ____ ____ ____.

CONSIP S.p.A.

Dott. Danilo Oreste Broggi

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante della _____ dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le parti con la firma qui di seguito apposta dichiarano di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati dopo aver attentamente riletto e ponderato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole:

Articolo 3 Oggetto, Articolo 5 Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 6 Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali, Articolo 7 Gruppi di lavoro e dimensioni, Articolo 9 Indicatori di qualità della fornitura, Articolo 10 Obiettivi di prestazione, clausola risolutiva espressa, Articolo 11 Consegna e approvazione dei documenti tecnici e/o di progetto, Articolo 12 Corrispettivi, Articolo 13 Fatturazione e pagamenti, Articolo 14 Utilizzo delle apparecchiature e prodotti software, Articolo 15 Penali, Articolo 16 Cauzione, Articolo 17 Riservatezza, Articolo 18 Proprietà dei prodotti e della documentazione, Titolarità delle opere dell'ingegno, utilizzo e sfruttamento, Articolo 19 Risoluzione, Articolo 20 Recesso, Articolo 21 Sicurezza, danni e responsabilità civile, Articolo 22 Brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 24 Divieto di cessione del Contratto; Articolo 25 Subappalto, Articolo 28 Foro competente, Articolo 29 Trattamento dei dati, consenso al trattamento, Articolo 31 Trasparenza, Articolo 32 Codice Deontologico, Articolo 33 Ulteriore condizione risolutiva espressa, Articolo 34 Clausola finale.

Roma, lì ____ ____ ____.

IL FORNITORE

Il legale rappresentante
